



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 104

DATA PUBBLICAZIONE 11/05/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

## 1. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

### 1.1. Segreteria S.G.S.

#### 1.1.1. RECUPERI S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero delle fasi di qualificazione.

## 2. RISULTATI

- GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO

FASI DI QUALIFICAZIONE PER UNDER 16 SECONDA SERIE REGIONALE – GIRONE 3  
OLYMPIC COLLEGNO - ACCADEMIA DEL TALENTO

FASI DI QUALIFICAZIONE PER UNDER 16 SECONDA SERIE REGIONALE – GIRONE 14  
BEIBORG - CIT TURIN LDE

## Delibere Giudice Sportivo

### CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 10/05/2026

D.D. PINEROLO		
2 <sup>a</sup> classificata – 4 <sup>a</sup> classificata		
AVIGLIANESE	- FOOT BALL CLUB RIVESE	D

# FASI DI QUALIFICAZIONE PER CAMPIONATO UNDER 17 SECONDA SERIE REGIONALE

**GARE DEL 09/05/2026**

<b>GIRONE 2 - 2 Giornata - A</b>			
SCA ASTI S.Q.B	- ACCADEMIA TORINO CALCIO		D

## **3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 11 Maggio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## **CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PLAY OFF**

**GARE DEL 10/ 5/2026**

- **Gara AVIGLIANESE - FOOT BALL CLUB RIVESE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il ricorso presentato dalla Società ASD FOOT-BALL CLUB RIVESE avverso la regolarità della gara disputata contro la Società ASD AVIGLIANESE in data 10 maggio 2026 e valevole per il Campionato Terza Categoria Provinciale - fase Play off, s.s. 2025/2026, con il quale la ricorrente lamenta la mancata regolarità della partita a causa della partecipazione di un calciatore non avente titolo.

Premesso:

i. che il CU della LND n. 287 del 5 febbraio 2026, in tema di abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le gare di play off e play out, prescrive nelle ore 24 del giorno dell'incontro la presentazione del preannuncio e per le ore 11 del giorno successivo non festivo il ricorso;

ii. che pertanto, essendo la partita stata giocata in data 10 maggio, il termine per il preannuncio di ricorso era fissato alle ore 24:00 del giorno 10 e il termine per il ricorso era fissato per il giorno 11 entro le ore 11.00;

iii. che, la società ricorrente ha presentato il preannuncio in data 11 maggio alle ore 10:48 e il ricorso in pari data alle ore 10:58, - ciò premesso, si osserva: la prescrizione di cui al citato CU, con la dimidiazione dei termini per i ricorsi (ed i reclami), appare normativa cogente ed inderogabile; è vero che i detti termini possono apparire stringenti, ma è altrettanto vero che ciò consegue dalla necessità di una decisione il più rapida possibile in questo particolare frangente delle competizioni calcistiche; la società ha fatto pervenire il preannuncio di ricorso in ritardo rispetto alle prescrizioni normative e, pertanto appare in ogni caso tardivo (mancato rispetto del preannuncio entro le ore 24:00 del giorno stesso dell'incontro) ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate a livello nazionale circa i tempi del preannuncio e del ricorso non sono state rispettate dalla società ricorrente; la palese inammissibilità del ricorso fa sì che il Giudice Sportivo sia esonerato dalla valutazione circa il merito dello stesso, e pertanto

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla ASD FOOT-BALL CLUB RIVESE;

- di omologare il risultato conseguito sul campo,

AVIGLIANESE - FOOT BALL CLUB RIVESE 2-1 dts

Di incamerare la tassa di ricorso.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

## **AMMENDA**

Euro 25,00 AVIGLIANESE  
Per il lancio di un fumogeno nei pressi del terreno di gioco

Euro 25,00 FOOT BALL CLUB RIVese  
Per il lancio di fumogeni nei pressi del terreno di gioco

## **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 3/ 6/2026**

COSTA DANIELE (FOOT BALL CLUB RIVese)

per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara, al quale rivolgeva espressioni offensive e volgari.

## **CALCIATORI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CAROTI ANDREA (FOOT BALL CLUB RIVese)

CUCCHI PIERPAOLO (FOOT BALL CLUB RIVese)

DRAGONE ALESSANDRO (FOOT BALL CLUB RIVese)

## **CALCIATORI**

### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

DE LORENZO STEFANO (AVIGLIANESE)

LEOPATRA NICOLO (AVIGLIANESE)

LOPETUSO MAIKOL (AVIGLIANESE)

PESCOPAGANO STEFANO (AVIGLIANESE)

PUCCIO MATTEO (AVIGLIANESE)

BARBAN ANDREA (FOOT BALL CLUB RIVese)

BARRA EDOARDO DARIO (FOOT BALL CLUB RIVese)

GESUALDI ALESSANDRO (FOOT BALL CLUB RIVese)

# **FASI DI QUALIFICAZIONE PER CAMPIONATO UNDER 17 SECONDA SERIE REGIONALE**

## **GARE DEL 9/ 5/2026**

- **Gara SCA ASTI - ACCADEMIA TORINO CALCIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il preannuncio di ricorso presentato dalla Società ACCADEMIA TORINO CALCIO avverso la regolarità della gara disputata contro la Società SCA ASTI in data 9 maggio 2026 e valevole per il Campionato Under 16 Regionali, Girone 2 s.s. 2025/2026, con il quale la ricorrente lamenta la mancata regolarità della partita a causa di insulti razzisti pervenuti ai suoi giocatori che hanno reso il clima dell'incontro piuttosto acceso.

Premesso:

i. che il CU della LND n. 287 del 5 febbraio 2026, in tema di abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le gare di

play off e play out, prescrive nelle ore 24 del giorno dell'incontro la presentazione del preannuncio e per le ore 11 del giorno successivo non festivo il ricorso;

ii. che pertanto, essendo la partita stata giocata in data 9 maggio, il termine per il preannuncio di ricorso era fissato alle ore 24:00 del giorno 9 e il termine per il ricorso era fissato per il giorno 11 entro le ore 11.00;

iii. che, la società ricorrente ha presentato il preannuncio in data 10 maggio alle ore 14:43 e il ricorso non risulta ancora pervenuto, ma non è possibile attenderlo in quanto, sempre secondo il citato CU, il Comunicato Ufficiale con la decisione del Giudice sportivo deve essere pubblicato in data odierna entro le ore 19; iv. che, in ogni caso, il preannuncio di reclamo contiene peraltro ogni utile informazione in ordine al merito delle argomentazioni della ricorrente e, anche in considerazione di ciò, si può ritenere che la società convenuta non abbia ottemperato, a sua volta, al deposito delle controdeduzioni (il cui termine è spirato alle ore 13 odierne), - ciò premesso, si osserva: la prescrizione di cui al citato CU, con la dimidiazione dei termini per i ricorsi (ed i reclami), appare normativa cogente ed inderogabile; è vero che i detti termini possono apparire stringenti, ma è altrettanto vero che ciò consegue dalla necessità di una decisione il più rapida possibile in questo particolare frangente delle competizioni calcistiche; la società ha fatto pervenire il preannuncio di ricorso in ritardo rispetto alle prescrizioni normative e, anche a volerlo ritenere come atto di ricorso, appare in ogni caso tardivo (mancato rispetto del preannuncio entro le ore 24:00 del giorno stesso dell'incontro);

ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate a livello nazionale circa i tempi del preannuncio e del ricorso non sono state rispettate dalla società ricorrente; la palese inammissibilità del ricorso fa sì che il Giudice Sportivo sia esonerato dalla valutazione circa il merito dello stesso, e pertanto

#### DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il preannuncio/ricorso presentato dalla ACCADEMIA TORINO CALCIO;
- di omologare il risultato conseguito sul campo,

SCA ASTI - ACCADEMIATORINO CALCIO 4-0.

Di incamerare la tassa di ricorso.

Le determinazioni disciplinari sono riportate negli appositi paragrafi.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 200,00 SCA ASTI

All'incirca verso la metà del primo tempo di gioco, due soggetti con la divisa della società ma non in distinta sostavano dietro la rete delle panchine. Il luogo ove erano presenti non è raggiungibile dal pubblico. Da lì i due soggetti insultavano con becere espressioni discriminatorie un giocatore della Accademia Torino Calcio che reagiva sputando verso gli stessi.

L'appartenenza dei soggetti alla squadra di casa è confermata dalla circostanza che un dirigente della SCA ASTI li allontanava riportandoli sugli spalti.

Anche in ragione di tale circostanza (certamente meritoria, in ragione del pronto atteggiamento della Società nei confronti dei due tesserati) la sanzione pecuniaria viene contenuta.

#### **CALCIATORI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

per condotta gravemente irrispettosa nei confronti di un tesserato della squadra avversaria

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

KHALIFA MOHAMED (ACCADEMIA TORINO CALCIO)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

AGAZZI GREGORY (ACCADEMIA TORINO CALCIO)

SCICOLONE DAVIDE (ACCADEMIA TORINO CALCIO)

BRESCIA MATTIA (SCA ASTI SQ.B)

GEMELLO ALESSANDRO (SCA ASTI SQ.B)

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(Avv. Armando Francia)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25 Maggio 2026**

**Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta in data 11 Maggio 2026**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)